Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero delle finanze

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 5 OTTOBRE 1983:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1983, n. **29.**

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico.

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1983, n. **30.**

Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari per il periodo 1983-84 e modifiche alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14.

(5420)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **526**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

medicina preventiva dei lavoratori;

embriologia;

citologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **527**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 63 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è inserito l'insegnamento di « storia delle dottrine estetiche ».

Art. 70 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è inserito l'insegnamento di « storia del pensiero scientifico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **528**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 104 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica è inserito l'insegnamento di « chimica fisica biologica ».

Art. 108 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è inserito l'insegnamento di « chimica fisica biologica ».

Art. 115 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è inserito l'insegnamento di « ecologia preistorica ».

Art. 117 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:

citologia ed istologia;
algologia;
ecologia preistorica;
chimica fisica biologica.

Art. 119 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è inserito l'insegnamento di « ecologia preistorica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 317

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 settembre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1983 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, in applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983) che detta le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CEE) n. 2542/83 della commissione, del 9 settembre 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 262/79 e n. 1932/81;

Considerata la necessità di adeguare le norme nazionali di applicazione alle nuove disposizioni comunitarie;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 21 luglio 1983 citato in premessa è così modificato:

1) All'art. 5:

al primo comma, quarta riga le parole « formule A o B » sono sostituite dalle parole « formule A, B o C ».

2) All'art. 5:

sono aggiunti i seguenti comma:

« Al fine di adempiere gli obblighi previsti all'art. 10, paragrafo 2, lettera *c*) del " regolamento ", successivi al rilascio delle autorizzazioni, le imprese i cui stabilimenti hanno già ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare burro non preventivamente denaturato per la produzione dei prodotti delle " formule A o B " devono far pervenire per ciascun stabilimento interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza dell'autorizzazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, tramite gli " uffici regionali " una domanda, redatta in carta semplice e in duplice copia, secondo il fac-simile allegato 4 al presente decreto.

Gli " uffici regionali " competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, che dispongono dei requisiti ed assumono gli impegni fissati all'art. 8, terzo comma, possono rilasciare l'autorizzazione alla deroga, prevista al medesimo art. 8, terzo e quinto comma, inviandone copia, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III ed all'A.I.M.A. - Via Palestro n. 81 - Roma ».

3) All'art. 8:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, ultimo comma, secondo trattino del " regolamento ", le operazioni relative alla trasformazione del burro che beneficia dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1932/81 devono essere eseguite dopo che è stato trasformato tutto il burro acquistato a norma del " regolamento " e già immagazzinato nello stabilimento ».

4) All'art. 8 sono aggiunti i seguenti comma:

« Gli " uffici regionali " competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del precedente comma purchè le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscano la separazione e l'individuazione delle giacenze del burro in questione, indichino nella richiesta gli estremi della partita aggiudicata, si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del " regolamento " da quello che beneficia dell'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81, e a predisporre i programmi di lavorazione, previsti ai sensi del precedente art. 7 e dell'art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 22 luglio 1983, che detta le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1932/81, in modo da evitare che vi siano possibilità di contemporaneo utilizzo dei due tipi di burro.

Le imprese, i cui stabilimenti dispongono di separate catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione dei due tipi di burro, solo se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro aggiudicato ai sensi del " regolamento ", da quello che riceve l'aiuto previsto dal regolamento (CEE) numero 1932/81.

L'autorizzazione alla deroga è rilasciata dagli " uffici regionali " alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresì essere inviata per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III ed all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma ».

5) All'art. 13:

all'ultimo capoverso del primo comma, le parole « formula A e B » sono sostituite con le parole « formule A, B o C »;

al quarto comma, prima riga la parola « producono » e sostituita dalla parola « trasformano »;

all'ultimo comma le parole « formula A e B » sono sostituite con le parole « formule A, B o C ».

6) Il testo dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

« L'A.I.M.A. adotta tutte le misure necessarie per dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 23 del " regolamento ".

In particolare, ai sensi del paragrafo 1 del predetto art. 23, valuta i casi di forza maggiore non previsti dal paragrafo 1, art. 11, del regolamento (CEE) n. 1687/76, e adotta le conseguenti misure. Ai sensi del paragrafo 2, provvede ad incamerare la cauzione nella misura di 4 ECU per tonn. e per giorno di ritardo quando, nei casi che non possono essere considerati di forza maggiore, i termini, relativi all'ultimazione delle operazioni di concentrazione nonché quelli concernenti l'incorporazione del burro aggiudicato nei prodotti finiti previsti all'art. 11 del presente decreto, non sono superati, per un totale complessivo delle due fasi di lavorazione, di oltre sessanta giorni e provvede ad effettuare le comunicazioni al paragrafo 3 ».

7) L'allegato 3 è così modificato:

Al terzo capoverso del penultimo comma le parole « art. 7 » sono sostituite dalle parole « art. 9 ».

8) Il testo dell'allegato 4 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 4

. . . . .
Data

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite . . . .
(ufficio regionale) (provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro tal quale per la produzione dei prodotti delle « formule A, B o C ».*

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . in data . . . . . . e domiciliato . . . . . . via . . . . in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta . . . . . con sede legale in . . . . . registrata o iscritta presso . . . .

Chiede

di essere autorizzato (o che venga confermata la precedente autorizzazione rilasciata dal . . . .) ad utilizzare burro non denaturato, aggiudicato o acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79, nello stabilimento di . . . . . registrato o iscritto . . . . . sito in via . . . . per la produzione diretta dei prodotti di cui alla voce 19,08 / 18,06 ed ex 21,07 C della T.D.C. o della « formula C » (cancellare le produzioni che non interessano) .

A tal fine si impegna:

a) nel periodo di lavorazione del burro, acquistato ai sensi del « regolamento » ad utilizzare almeno 5 tonn. al mese;

b) a tenere i registri bollati e vidimati, ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;

c) a sottostare ai controlli;

d) a comunicare almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato od acquistato;

e) a predisporre il programma di lavorazione;

f) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal « regolamento » e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si procede alla trasformazione del burro che beneficia di un aiuto in virtù del regolamento (CEE) n. 1932/81 il sottoscritto . . . . . . si impegna altresì:

a tenere separatamente i registri previsti al punto *b)* della presente domanda;

a trasformare il burro che beneficia di un aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 dopo aver trasformato la totalità del burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 ed immagazzinato nello stabilimento.

Nel confermare quanto sopra esposto si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della presente domanda.

In fede.

9) All'allegato 6 il testo del punto *A*) degli impegni particolari è sostituito dal seguente:

« *A*) a tenere, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del presente decreto, sui registri bollati e vidimati, le registrazioni giornaliere delle operazioni effettuate ».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5535)

DECRETO 22 settembre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 luglio 1983 relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1932/81.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 22 luglio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983) che detta norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1932/81 della commissione, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CEE) n. 2542/83 della commissione, del 9 settembre 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 262/79 e n. 1932/81;

Considerata la necessità di adeguare le norme nazionali di applicazione alle nuove disposizioni comunitarie;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 22 luglio 1983 citato in premessa è così modificato:

1) All'art. 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le imprese di concentrazione e denaturazione e quelle che utilizzano burro tal quale per la produzione di prodotti previsti all'art. 4 del regolamento (CEE) numero 262/79, devono comunicare agli " uffici regionali ", prima dell'inizio della lavorazione, il relativo programma, come previsto all'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 ».

2) All'art. 6, sesto comma, quarta riga, le parole « formula A o B » sono sostituite dalle parole « formule A, B o C ».

3) All'art. 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le imprese di concentrazione od i loro mandatari devono allegare alla domanda il documento attestante la costituzione a favore dell'A.I.M.A. della cauzione di trasformazione di cui all'art. 7, paragrafo 2, del " regolamento " ».

4) All'art. 8, al quarto comma, settima riga, le parole « formula A o B » sono sostituite dalle parole « formule A, B o C ».

5) All'art. 12, al settimo comma, la parola « art. 12 » è sostituita da « art. 11 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5536)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 1983.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione su preparazioni antiossidanti per gomma esportate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli leggeri e comunque su tutti gli idrocarburi aciclici distillanti in 5 °C contenuti nei prodotti vernicianti destinati all'esportazione, classificabili alla voce 32.09, osservate le norme vigenti in materia doganale.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono farne domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

L'imposta di fabbricazione da restituire sarà commisurata alla quantità di oli leggeri o idrocarburi aciclici distillanti in 5 °C contenuta nei cennati prodotti esportati, accertata mediante analisi, da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, da eseguirsi sui campioni di detti prodotti che dovranno essere prelevati all'atto di ogni singola esportazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(5506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Venerdì 23 settembre 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Eamon L. Kennedy, ambasciatore d'Irlanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 23 settembre 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Aref Mohammed Kareem, ambasciatore della Repubblica dell'Iraq che gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 23 settembre 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ely Ould Allaf, ambasciatore della Repubblica islamica di Mauritania il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5493)

MINISTERO DELL'INTERNO

Note e variazioni al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Nel 13°, 26° e 28° aggiornamento al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, devono essere inserite le sottonotate note e variazioni:

nel 13° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981, ai numeri di catalogo 2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412, alla voce: « Numero delle canne: Una », leggasi: « Numero delle canne: Una (a profilo interno poligonale) »;

nel 26° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 giugno 1983:

al numero di catalogo 3508, alla voce: « Lunghezza delle canne: mm 457 », leggasi: « Lunghezza delle canne: mm 497 »;

al numero di catalogo 3509, alla voce: « Lunghezza delle canne: mm 457 », leggasi: « Lunghezza delle canne: mm 497 »;

al numero di catalogo 3510, alla voce: « Lunghezza dell'arma: mm 1092 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1050 »;

al numero di catalogo 3511, alla voce: Lunghezza dell'arma: mm 1092 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1050 »;

al numero di catalogo 3512, alla voce: « Lunghezza dell'arma: mm 1130 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1090 »;

al numero di catalogo 3513, alla voce: Lunghezza dell'arma: mm 1130 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1090 »;

al numero di catalogo 3514, alla voce: « Lunghezza delle canne: mm. 720 », leggasi: « Lunghezza delle canne: mm 760 ». Alla voce: « Numero delle canne: Una (rigata) ottagonale e tondo conica », leggasi: « Numero delle canne: una (rigata) ottagonale conica »;

al numero di catalogo 3515, alla voce: « Lunghezza dell'arma: mm 1232 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm. 1192 »;

al numero di catalogo 3516, alla voce: « Lunghezza dell'arma: mm. 1232 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1192 »;

al numero di catalogo 3517, alla voce: « Lunghezza delle canne: mm 457 », leggasi: « Lunghezza delle canne: mm 497 »;

al numero di catalogo 3518, alla voce: « Lunghezza delle canne: mm 457 », leggasi: « Lunghezza delle canne: mm 497 »;

al numero di catalogo 3519, alla voce: « Lunghezza dell'arma: mm 1092 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1050 »;

al numero di catalogo 3520, alla voce: « Lunghezza dell'arma: mm 1092 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1050 »;

al numero di catalogo 3521, alla voce: « Lunghezza dell'arma: mm 1130 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1090 »;

al numero di catalogo 3522, alla voce: « Lunghezza dell'arma: mm 1130 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1090 »;

al numero di catalogo 3523, alla voce: « Lunghezza delle canne: mm 720 », leggasi: « Lunghezza delle canne: mm 760 ». Alla voce: « Numero delle canne: Una (rigata) ottagonale e tondo conica », leggasi: « Numero delle canne: Una (rigata) ottagonale conica »;

al numero di catalogo 3524, alla voce: « Lunghezza dell'arma: mm 1232 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1192 »;

al numero di catalogo 3525, alla voce: « Lunghezza dell'arma: mm 1232 », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm 1192 »;

nel 28° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1983:

al numero di catalogo 3694, alla voce: « Calibro: 38 Smith & Wesson Long », leggasi: « Calibro: 32 Smith Wesson Long »;

al numero di catalogo 3697, alla voce: « Denominazione: "UBERTI" Mod. Inspector », leggasi: « Denominazione: "UBERTI", Mod. Inspector (mire regolabili) ».

(5529)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori I fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia.

Facoltà di giurisprudenza:

economia politica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:

letteratura italiana;
letteratura latina;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura tedesca;
storia medioevale;
storia moderna;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5565)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige al supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 204 del 27 luglio 1983. (Bollettino estrazioni n. 47).

Alla pagina 6 del citato supplemento, dove è scritto: « Il *presidente* della commissione - M. G. Carmenini Maini », leggasi: « Il *segretario* della commissione - M. G. Carmenini Maini ».

(5508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 30 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1598,80	1598,80	1598,85	1598,80	—	1598,75	1598,70	1598,80	1598,80	1598,80
Marco germanico .	605,88	605,88	606,10	605,88	—	605,85	605,86	605,88	605,88	605,88
Franco francese	199,66	199,66	199,69	199,66	—	199,60	199,57	199,66	199,66	199,65
Fiorino olandese .	542,23	542,23	542,30	542,23	—	542,30	542,38	542,23	542,23	542,22
Franco belga .	29,877	29,877	29,90	29,877	—	29,88	29,875	29,877	29,877	29,87
Lira sterlina	2389,80	2389,80	2391 —	2389,80	—	2389,27	2388,75	2389,80	2389,80	2389,80
Lira irlandese	1888,20	1888,20	1890 —	1888,20	—	1889,85	1891,50	1888,20	1888,20	—
Corona danese	167,82	167,82	167,85	167,82	—	167,85	167,90	167,82	167,82	167,82
E.C.U. .	1371,07	1371,07	1371,07	1371,07	—	1371,05	1371,07	1371,07	1371,07	1371,07
Dollaro canadese	1296,40	1296,40	1296 —	1296,40	—	1296,35	1296,30	1296,40	1296,40	1296,40
Yen giapponese .	6,783	6,783	6,78	6,783	—	6,78	6,786	6,783	6,783	6,78
Franco svizzero .	751,32	751,32	750,90	751,32	—	751,25	751,15	751,32	751,32	751,30
Scellino austriaco .	86,16	86,16	86,17	86,16	—	86,18	86,197	86,16	86,16	86,16
Corona norvegese .	217,45	217,45	217,25	217,45	—	217,46	217,48	217,45	217,45	217,45
Corona svedese .	204,72	204,72	204,75	204,72	—	204,53	204,34	204,72	204,72	204,72
FIM	282 —	282 —	282,50	282 —	—	282,20	282,40	282 —	282 —	—
Escudo portoghese	12,97	12,97	12,90	12,97	—	12,92	12,88	12,97	12,97	12,97
Peseta spagnola	10,509	10,509	10,53	10,509	—	10,55	10,583	10,509	10,509	10,50

Media dei titoli del 30 settembre 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	46 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,275
» 6 % » » 1970-85 .	88,100
» 6 % » » 1971-86 .	83,850
» 6 % » » 1972-87 .	79,300
» 9 % » » 1975-90 .	77,700
» 9 % » » 1976-91 .	78,200
» 10 % » » 1977-92 .	81 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,300
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96,300
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,850
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,050
» » » » 1-10-1981/83 .	99,975
» » » » 1-11-1981/83 .	100 —
» » » » 1-12-1981/83 .	100,250
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,675
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,350
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84 .	99,775
» » » » 1-10-1982/84 .	99,750
» » » » 1-11-1982/84 .	99,650
» » » » 1-12-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,450
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,250
» » » » 1- 3-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,300
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,975
» » » » 1-10-1982/86 .	99,925
» » » » 1-11-1982/86 .	99,875
» » » » 1-12-1982/86 .	99,875
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,875
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,950
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,975
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,700
» » » 12 % 1- 4-1984 .	98,025
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,500
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,700
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,60
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	87,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,975
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1983

Valuta	
Dollaro USA .	1598,75
Marco germanico .	605,87
Franco francese	199,615
Fiorino olandese	542,305
Franco belga .	29,876
Lira sterlina .	2389,275
Lira irlandese	1889,85
Corona danese .	167,86
E.C.U. .	1371,07
Dollaro canadese	1296,35
Yen giapponese .	6,784
Franco svizzero .	751,235
Scellino austriaco .	86,178
Corona norvegese .	217,465
Corona svedese .	204,53
FIM	282,20
Escudo portoghese	12,925
Peseta spagnola .	10,546

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi circoscrizionali, per esami, a trentatre posti per la nomina alla qualifica funzionale di operatore tecnico, categoria IV, del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservati al personale precario.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, n. 48025, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1981, registro n. 18, foglio n. 3, con il quale sono state individuate le qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T. e sono stati stabiliti i relativi profili professionali e i rispettivi contingenti organici di posti;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 49308, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1983, registro n. 6, foglio n. 1, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'A.S.S.T. sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'accesso alle varie categorie professionali del personale dell'A.S.S.T., nonché le riserve di posti per il personale interno nei pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1983, registro n. 14, foglio n. 1, concernente la disciplina dei concorsi pubblici e di quelli autonomi riserva i previsti dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, per l'accesso alle qualifiche funzionali di reclutamento dell'A.S.S.T., nonchè la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi medesimi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1977, n. 1417;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e tenuto conto dei posti da conferire secondo le modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Fatta salva la percentuale di posti da riservare alla occupazione giovanile ai sensi dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che nella qualifica funzionale di operatore, categoria IV, del personale dell'esercizio dell'A.S.S.T. sono da considerare disponibili settantatre posti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, il 10% dei suddetti posti disponibili deve essere riservato al personale dell'A.S.S.T. di categoria immediatamente inferiore;

Considerato altresì che, ai sensi dello stesso art. 15, secondo comma, della richiamata legge n. 797/1981, il 50% dei posti residui deve essere attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che presti o abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Riconosciuta la necessità di bandire concorsi circoscrizionali, per esami, per complessivi trentatre posti di operatore tecnico, categoria IV, del personale dell'esercizio dell'A.S.S.T., riservati al predetto personale precario dell'Azienda medesima.

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono indetti i seguenti sette concorsi circoscrizionali, per esami, per la nomina in prova alla qualifica funzionale di operatore tecnico, nella categoria IV del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per complessivi trentatre posti, la cui partecipazione è riservata, in via esclusiva, al personale precario che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 6, presti o abbia prestato servizio nell'Azienda medesima per almeno tre mesi nell'ultimo triennio a decorrere dal 19 gennaio 1979:

1) concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Milano e Torino, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della prima zona;

2) concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Venezia, Verona, Padova e Trieste, nell'ambito dello ispettorato telefonico statale della seconda zona;

3) concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Bologna, Perugia, Ancona e Pescara, nell'ambito dello ispettorato telefonico statale della terza zona;

4) concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Roma, Genova, Pisa, Livorno e Firenze, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona;

5) concorso a un posto da conferire negli uffici della provincia della Sardegna, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona;

6) concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Napoli, Bari, Catanzaro e Potenza, nell'ambito dello ispettorato telefonico statale della quinta zona;

7) concorso a due posti da conferire negli uffici della provincia della Sicilia, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quinta zona.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ad un solo concorso, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione.

Gli assunti non potranno conseguire trasferimenti o distacchi, a domanda, dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi cinque anni dalla data di assunzione.

Art. 2.

Titolo di studio - Patente di guida

Per l'ammissione ai predetti concorsi riservati è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. E' altresì richiesto il possesso della patente di abilitazione almeno di categoria « C » per la guida di autoveicoli.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi, oltre a quanto prescritto dai precedenti articoli 1 e 2, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 e dell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi indetti con il presente bando i mutilati e invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi, redatta su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale oppure presentata direttamente al competente ispettorato telefonico statale di zona, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli ispettorati telefonici statali di zona ai quali dovrà essere inviata o presentata la domanda sono i seguenti:

ispettorato telefonico statale della prima zona, via Santa Maria Valle n. 3, 20123 Milano: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Milano e Torino;

ispettorato telefonico statale della seconda zona, San Polo n. 2004, 30125 Venezia: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Venezia, Verona, Padova e Trieste;

ispettorato telefonico statale della terza zona, piazza VIII Agosto n. 24, 40126 Bologna: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Bologna, Perugia, Ancona e Pescara;

ispettorato telefonico statale della quarta zona, via Giano della Bella n. 34, 00162 Roma: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Roma, Genova, Pisa, Livorno e Firenze;

ispettorato telefonico statale della quarta zona, via Giano della Bella n. 34, 00162 Roma: per il concorso ad un posto da conferire negli uffici delle province della Sardegna;

ispettorato telefonico statale della quinta zona, corso Arnaldo Lucci n. 66, 80142 Napoli: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Napoli, Bari, Catanzaro e Potenza;

ispettorato telefonico statale della quinta zona, corso Arnaldo Lucci n. 66, 80142 Napoli: per il concorso a due posti da conferire negli uffici della Sicilia.

Nel caso che la domanda sia spedita a mezzo di raccomandata o di assicurata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, l'ispettorato accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) di prestare ovvero di aver prestato servizio in qualità di precario presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, specificando altresì l'ufficio, i periodi e le mansioni svolte;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui è stato conseguito, nonché la patente di guida specificandone la categoria e indicando la prefettura e la data in cui è stata rilasciata;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nelle province cui si riferisce il concorso;

n) di non aver presentato domande per la partecipazione ad altri concorsi tra quelli indetti con il presente bando.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate, ovvero da fatti imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè di quelle prive di sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.
Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà nominata con decreto ministeriale. Ciascuna commissione sarà così composta:

Presidente:

funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica dirigenziale.

Membri:

due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Segretario:

funzionario dell'A.S.S.T. appartenente a categoria non inferiore alla VII direttiva o all'VIII dell'esercizio.

Art. 9.
Programma degli esami - Votazioni

L'esame consisterà di una prova tecnico-pratica e di un colloquio, secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

I candidati riceveranno la comunicazione della data in cui dovranno sostenere le prove di cui al precedente comma almeno venti giorni prima di quello stabilito.

La prova tecnico-pratica ed il colloquio si intenderanno superati se il candidato avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punteggi rispettivamente riportati nelle suddette prove.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove di esame, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Art. 10.
Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi alla prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;
b) tessera ferroviaria;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata con la firma del candidato autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.
Titoli di preferenza

I concorrenti che avranno superato la prova pratica e il colloquio, dovranno inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale ovvero presentare direttamente al competente ispettorato telefonico statale di zona i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto dette prove.

I suddetti documenti dovranno essere redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme per garantirne l'autenticità.

I titoli di preferenza dovranno essere posseduti dai candidati almeno alla data di scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la loro presentazione.

Nel caso che i documenti siano spediti a mezzo di raccomandata o di assicurata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, i documenti medesimi dovranno essere elencati, a cura del candidato, in apposita distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita come ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario accettante.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.
Graduatorie

Per ciascun concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, con l'applicazione delle preferenze stabilite dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) la graduatoria degli idonei formata con l'applicazione delle suddette norme che riguardano le preferenze.

Della pubblicazione dei predetti decreti sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.
Immissione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno subito immessi in servizio, previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti, da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 14.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori saranno invitati, con lettera raccomandata, a presentare o far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11, primo comma) all'ufficio di assegnazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma il candidato potrà produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero di una copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) attestazione su carta da bollo rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura, dalla quale risultino la categoria e gli estremi della patente di abilitazione per la guida di autoveicoli (luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo);

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio dell'A.S.S.T. presso il quale il candidato sia o sia stato alle dipendenze come precario, dal quale risultino i periodi e la natura delle mansioni svolte;

5) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

7) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

8) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità di cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

9) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato dell'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 15.

Documentazione di rito ridotta

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 7) e 9) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di trenta giorni, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) attestazione relativa al possesso della patente di guida;

3) certificato attestante il servizio come precario presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Art. 16.
Esclusione dalla nomina

Sono esclusi dalla nomina coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo alla data stabilita.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 17.
Nomina in prova

I vincitori immessi in servizio, che avranno documentato nel termine perentorio indicato nel precedente art. 14, il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica funzionale di operatore tecnico, categoria IV del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi decorrenti dalla data di immissione in servizio. Compiuto il periodo di prova, i predetti operatori tecnici, previo parere favorevole della commissione centrale per il personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1983
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 266

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova tecnico-pratica consistente nella guida di un automezzo industriale di portata superiore a 35 quintali e nell'accertamento della conoscenza del funzionamento dell'autoveicolo e delle relative operazioni di manutenzione e di piccolo intervento.

Colloquio:

a) Nozioni di meccanica dell'autoveicolo, di circolazione e segnaletica stradale.

b) Nozioni elementari di elettrotecnica: corrente, tensione, resistenza elettrica. Conoscenza dei componenti elettrici di più comune impiego.

c) Nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

d) Nozioni elementari sull'organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in particolare.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ispettorato telefonico statale della . . zona (1) .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(cognome e nome) (2)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza, numero civico)

(c.a.p., comune di residenza e provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso riservato a posti della qualifica funzionale di operatore tecnico dell'A.S.S.T. da conferire negli uffici delle province di . . . . . . nell'ambito di codesto ispettorato telefonico statale di zona (3), indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1983, n. 49936.

Fa presente:

di prestare (oppure: di aver prestato) servizio come precario dal . . . . al . . . . . presso . . . . . .;

di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria . . . . . per la guida di autoveicoli, n. . . . rilasciata dalla prefettura . . . . . . in data . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle suddette province;

h) di non aver prestato servizio presso altre amministrazioni statali, ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non aver presentato domanda di partecipazione a nessun altro dei concorsi indetti con il decreto ministeriale 25 maggio 1983, n. 49936.

Data, ...

Firma (9)

. . . .

---

(1) Indicare l'ispettorato telefonico cui si riferisce il concorso. Per gli indirizzi si rimanda all'art. 5 del bando.

La partecipazione è limitata ad uno solo dei concorsi indetti con il presente bando.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(3) Per la esatta indicazione del concorso (ed in particolare per il numero dei posti e per la denominazione delle province) si rimanda all'art. 1 del bando.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(5387)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a complessivi trecentotredici posti di segretario nelle carriere di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari e ruolo dei segretari degli uffici del registro, e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, tra gli altri, è stato stabilito il programma di esame di ammissione nei ruoli della carriera di concetto del Ministero delle finanze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977, 23 agosto 1978, 25 luglio 1979, 28 febbraio 1980, 12 marzo 1982 e 30 ottobre 1982, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni organiche, delle indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata, infine, l'opportunità di indire un concorso unico per più ruoli, in considerazione dei costi elevati che l'amministrazione deve sostenere per l'espletamento delle prove scritte di singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a complessivi trecentotredici posti di segretario in prova nelle carriere di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari e ruolo dei segretari degli uffici del registro, e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

ventiquattro posti nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

centosettantanove posti nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari;

sessantuno posti nel ruolo delle carriere di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei segretari degli uffici del registro;

quarantanove posti nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di maturità classica o scientifica o diploma di ragioniere e perito commerciale, o diploma di analista contabile o diploma di operatore commerciale, con esclusione di altri titoli di studio.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nella legge 2 aprile 1968, n. 482). I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

I candidati devono altresì indicare, in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) e g), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne

sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di statistica;
nozioni di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva dei tributi relativi alle tasse e imposte indirette sugli affari;
nozioni di ragioneria generale.

Art. 11.

Il 20 marzo 1984 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificatisi in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati d'ufficio al ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1983
Registro n. 43 *Finanze, foglio n.* 236

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di . . (1)

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente in . (provincia di . .) via . . c.a.p. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a complessivi trecentotredici posti di segretario in prova nelle carriere di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari e ruolo dei segretari degli uffici del registro, e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti (2) nel seguente ordine di preferenza:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(2) Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei segretari degli uffici del registro.

Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari.

(5557)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. 1.

Istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per realizzare gli obbiettivi di politica sociale derivanti dalle attribuzioni di cui all'art. 4 dello statuto regionale e agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, promuove una attività permanente di analisi del mercato del lavoro e le iniziative a questa conseguenti, volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. A tal fine, ai sensi dell'art. 3, legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché dell'art. 7 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, la giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi e delle attività relative alla programmazione socio-economica territoriale, all'orientamento ed alla formazione professionale, alla soluzione dei problemi del lavoro e della occupazione, negli ambiti definiti dalle competenze regionali, ed attraverso il confronto costante con le parti sociali e la collaborazione con gli enti locali.

Art. 2.

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1, è istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, il servizio « Osservatorio regionale sul mercato del lavoro », che opererà in raccordo con il servizio lavoro.

Al servizio osservatorio regionale sul mercato del lavoro sono attribuiti i seguenti compiti da svolgere d'intesa con i competenti servizi regionali:

a) analisi sistematica del mercato del lavoro attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di dati;

b) predisposizione e gestione di progetti di ricerca finalizzata su specifici aspetti del mercato del lavoro, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione di istituti ed enti specializzati;

c) diffusione periodica e pubblicizzazione dei dati raccolti;

d) raccolta, ai fini della analisi dei processi che si svolgono sul mercato del lavoro, delle informazioni sulle iniziative ad essi relative, poste in essere dai vari assessorati regionali;

e) promozione della collaborazione attiva e dello scambio delle informazioni in materia di mercato del lavoro, della struttura produttiva e della istruzione, con gli enti previdenziali ed assicurativi, con i loro uffici periferici e le strutture apposite da essi costituiti, con le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e professionali, con gli enti locali e le regioni italiane, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'Istat, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'Isfol, con gli organismi comunitari preposti ad analoghi compiti di analisi ed intervento sul mercato del lavoro;

f) coordinamento delle attività di ricerca su base territoriale e delle iniziative da queste derivanti, realizzate dal sistema decentrato di osservazioni territoriali.

Art. 3.

Il servizio osservatorio regionale sul mercato del lavoro, al fine di garantire un quadro articolato sul territorio delle informazioni di base inerenti il mercato del lavoro, si avvale, a livello comprensoriale, di uffici denominati « Osservatori comprensoriali sul mercato del lavoro ».

Tali uffici provvederanno alla:

a) attuazione del piano di lavoro del servizio approvato dalla giunta;

b) individuazione delle esigenze e delle richieste emergenti a livello locale (comprensorio, comuni, forze politiche e sociali, ecc.), al fine di recepirle all'interno della formulazione del piano di lavoro dell'osservatorio;

c) raccordo con le iniziative promosse da altre strutture territoriali ed in particolare dagli enti locali piemontesi (province, comuni, comunità montane, ecc.), secondo le modalità indicate al seguente art. 4.

Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà all'istituzione degli uffici di cui al secondo comma, ai sensi della legge regionale n. 6/79.

Agli osservatori comprensoriali sarà assegnato personale già in servizio presso i comitati comprensoriali, o personale che a norma del successivo art. 4 potrà essere comandato dalle amministrazioni provinciali restando i relativi oneri a carico di dette amministrazioni. Tale personale dovrà avere specifica attitudine professionale rispetto alle normative inerenti la politica dell'impiego, ed alle metodologie di analisi socio-economica.

Art. 4.

La Regione promuove con le amministrazioni provinciali piemontesi la stipula di convenzioni per il coordinamento tra analoghe attività esercitate da dette amministrazioni a livello provinciale e quella esercitata attraverso i propri uffici comprensoriali del servizio osservatorio regionale sul mercato del lavoro. Allo stesso scopo potranno venire stipulate convenzioni con alcune amministrazioni comunali interessate alla collaborazione con la Regione sul terreno che è oggetto dell'attività dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

A tal fine verranno individuati programmi di lavoro comuni, metodologie di coordinamento e le strutture operative da organizzare ed utilizzare allo scopo.

Nell'ambito di tali convenzioni potrà essere previsto, per meglio garantire il funzionamento degli uffici decentrati del servizio osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed il loro coordinamento con le strutture provinciali, il comando presso detti uffici di personale delle amministrazioni provinciali.

Art. 5.

L'assessore cui fa capo il servizio osservatorio regionale sul mercato del lavoro, al fine di garantire la coerenza tra gli elementi di analisi ed informazione sul mercato del lavoro e la attività di programmazione socio-economica attuata dalla giunta regionale attraverso i competenti assessorati, promuove periodiche riunioni di coordinamento esclusivamente degli assessori aventi competenza di intervento influenti sul mercato del lavoro e degli istituti regionali di ricerca e di elaborazione dati, per sottoporre loro il programma di attività e le iniziative a breve dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

Su proposta di questo coordinamento possono essere istituite unità flessibili per l'elaborazione, l'esame e la realizzazione di progetti specifici a carattere interassessorile.

Art. 6.

La Regione si avvale del servizio osservatorio regionale sul mercato del lavoro anche come strumento tecnico di supporto, messo a disposizione della commissione regionale per l'impiego per lo svolgimento della propria attività.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro svolgerà, in questo caso, funzioni di carattere informativo e metodologico, finalizzate in particolare alla predisposizione degli interventi diretti ad assicurare e a facilitare la migliore collocazione della manodopera.

Art. 7.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 2 il servizio si avvale, per ricerche ed analisi specifiche, della collaborazione del CSI-Piemonte, istituito con legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, dell'Università e del Politecnico di Torino, dell'IRES regionale, di altri qualificati istituti o enti scientifici di natura pubblica regionali e nazionali, di organismi o di esperti di elevata e specifica capacità professionale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 6 novembre 1978, n. 65.

Art. 8.

Al fine di realizzare i compiti previsti ai precedenti articoli in modo coerente rispetto alle finalità della programmazione regionale, il servizio osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un piano di lavoro da svolgersi nell'anno successivo, corredato da un apposito preventivo finanziario. Entrambi i documenti debbono essere vagliati dal coordinamento interassessorile ed approvati dalla giunta regionale con apposita delibera. Tale piano è esaminato dalla commissione consiliare competente entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Circa l'attività dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, la giunta regionale presenta una relazione, almeno semestrale, al consiglio regionale.

Art. 9.

Per lo svolgimento dei compiti, previsti dalla presente legge, dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e delle sue strutture decentrate, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di L. 300.000.000. All'onere di cui alla presente legge si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti per l'anno 1983, alla voce « Oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1982-84.

Con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 1983 sarà istituito, anche in deroga alla normativa di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 54, per quanto attiene a indagini, studi e ricerche, apposito capitolo con la denominazione « Spese relative all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro » e con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Gli oneri relativi a ciascuno degli esercizi finanziari, successivi al 1983, saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 gennaio 1983

ENRIETTI

(5287)

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1983, n. 2.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, concernente: « Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle comunità montane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1, primo comma, punto 2), della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, è modificato come segue:

la dizione 2) « Comuni della Valle Borbera » è sostituita dalla dizione 2) « Comuni della Valle Borbera e Valle Spinti ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo o chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 gennaio 1983

ENRIETTI

(5288)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1983, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1983, n. 4.

Interventi per l'attuazione dei programmi infrastrutturali viari dello Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per l'attuazione ed il completamento di programmi statali nel settore della viabilità che rivestono rilevante interesse regionale, anche se eseguiti da società concessionarie, può intervenire — con concorsi finanziari, con la realizzazione parziale o totale di opere complementari e/o integrative, e con progettazioni, — mediante la stipulazione di apposite convenzioni, generali o per singole opere, che fissino le modalità esecutive e i limiti di spesa dell'intervento regionale.

Le convenzioni di cui sopra sono approvate con deliberazioni della giunta regionale.

I contributi finanziari saranno corrisposti, in ogni caso ad avvenuto appalto dei relativi lavori, secondo le modalità pattuite e nelle forme di legge.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente articolo 1, con riferimento alle competenze regionali in ordine allo studio e alla definizione tecnica ed economica degli interventi infrastrutturali, alla programmazione degli adeguamenti e miglioramenti della rete delle comunicazioni stradali e ferroviarie di interesse regionale e all'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei trasporti, la regione Piemonte è autorizzata ad affidare incarichi di studio e di progettazione ad enti locali, ad enti strumentali regionali, a società a partecipazione regionale e ad uffici tecnici specializzati mediante la stipula di apposite convenzioni sulla base delle vigenti normative in materia di prestazioni professionali rese a favore dei enti pubblici.

Le convenzioni verranno approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 6.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante una riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del cap. 12600 « fondo globale per le spese d'investimento ».

Nello stato di previsione per la spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: « Interventi in conto capitale in applicazione dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, per l'attuazione ed il completamento di programmi statali nel settore della viabilità, che riveste rilevante interesse regionale, anche se seguiti da società concessionarie » e con la dotazione di 6.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 gennaio 1983

ENRIETTI

(5289)

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1983, n. 5.

Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24: « Istituzione del centro Gianni Oberto ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 2 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 24, è aggiunto il seguente punto:

« 5) propone l'istituzione di premi di studio, da attribuirsi a laureati in discipline letterarie ed umanistiche all'Università di Torino, per tesi e contributi scientifici relativi alla letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura piemontese, alla cultura popolare in Piemonte ed al teatro piemontese ».

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 24, è così sostituito:

« Le decisioni relative ai punti 1, 2, 3 e 5 del primo comma dell'art. 2, sono assunte dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentito il comitato consultivo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 febbraio 1983

ENRIETTI

(5290)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. 6.

Modifica alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 47: « Interventi a favore degli enti locali territoriali dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 marzo 1983

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. 7.

Concessione di contributo annuo al Cinsedo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del Cinsedo - Centro interregionale di studi e documentazione, con sede in Roma e per potersi avvalere dei servizi che lo statuto prevede siano forniti senza fini di lucro, concede ad esso un contributo annuale inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 36.500.000.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenze e di cassa del cap. 2250.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 viene istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: « Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo » e con la dotazione di L. 36.500.000 in termini di competenza e di cassa.

Per gli esercizi successivi il contributo verrà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci, mentre la sua erogazione sarà subordinata alla presentazione e all'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 marzo 1983

ENRIETTI

(5291)

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1983, n. 8.

Determinazione dell'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Modifica all'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Applicazione dell'imposta

L'art. 2 della legge 13 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

« In attuazione dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, l'ammontare dell'imposta di cui al precedente art. 1, è determinato in misura pari al corrispondente canone di concessione ».

Art. 2.

Applicazione dell'imposta

L'imposta di cui al precedente articolo si applica ai canoni annui con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Non si ha diritto ad alcun rimborso per le frazioni d'imposta relativa ai canoni la cui decorrenza ha avuto inizio anteriormente.

Art. 3.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 marzo 1983

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1983, n. 9.
Norme concernenti il regime patrimoniale dei beni destinati alle unità socio-sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.
Classificazione dei beni

I beni patrimoniali attribuiti alle unità socio-sanitarie locali si classificano in:

a) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari, già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria oppure di nuova acquisizione;

b) altri beni, non destinati all'erogazione dei servizi sanitari, già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria, o derivanti da trasformazione oppure di nuova acquisizione.

Art. 2.
Titolarità patrimoniale

La titolarità patrimoniale dei beni di cui all'art. 1, ad esclusione dei nuovi beni acquisiti in base ad eredità, legato o donazione, compete al comune in cui sono collocati.

Per i beni mobili registrati si fa riferimento al comune ove è collocato il presidio od ufficio che li ha in dotazione.

Art. 3.
Utilizzo dei beni

I beni destinati ai servizi sanitari sono concessi in uso dai comuni all'unità socio-sanitaria locale nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni stessi, con apposito provvedimento. La concessione in uso si intende a tempo indeterminato col vincolo della destinazione del bene ai sensi del successivo art. 4 e fino all'intervenuto svincolo d'uso, ai sensi del successivo art. 9.

L'unità socio-sanitaria locale ha la disponibilità dei beni di cui al comma precedente, nei termini previsti dal titolo II della presente legge.

I beni non destinati ai servizi sanitari sono gestiti dai comuni titolari fino alla concessione in uso all'unità socio-sanitaria locale per essere destinati ai servizi sanitari, o fino all'alienazione o trasformazione di essi, per l'utilizzo dei capitali ricavati in opere di realizzazione e di ammodernamento di strutture destinate ai servizi sanitari, nei termini previsti dal titolo III della presente legge.

Titolo II

BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

Art. 4.
Acquisizione dei beni

I beni immobili e mobili registrati, destinati alla erogazione dei servizi sanitari, sono acquisiti dai comuni, nel rispetto delle norme di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni:

a) per trasferimento dagli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;

b) in base a contratto a titolo oneroso;

c) in base a eredità, legato e donazione.

Art. 5.
Acquisizione dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

I comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria, con le seguenti modalità:

a) i beni sono acquisiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi;

b) i beni sono acquisiti dalla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3;

c) gli atti di cui al punto *b)*, unitamente alle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai comuni, sono trascritti e costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni stessi a favore del comune.

Art. 6.
Acquisizione dei beni in base a contratto a titolo oneroso

L'acquisizione dei beni immobili in base a contratti a titolo oneroso deve essere prevista dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

L'assemblea generale dell'unità socio-sanitaria locale, con propria deliberazione, propone al comune competente territorialmente l'acquisizione dei beni immobili e ne determina le condizioni contrattuali, prevedendone altresì la copertura finanziaria.

All'intervenuta esecutività della deliberazione di cui al secondo comma, il comune competente territorialmente delibera formalmente l'acquisto del bene nei termini definiti dall'assemblea generale dell'unità socio-sanitaria locale.

L'acquisizione dei beni mobili registrati in base a contratti a titolo oneroso è disposta dal comitato di gestione dell'unità socio-sanitaria locale.

Art. 7.
Acquisizione dei beni in base a eredità, legato e donazione

L'accettazione di eredità, legati e donazioni concernenti beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari da parte dei comuni destinatari avviene previa acquisizione del parere dell'assemblea generale dell'unità socio-sanitaria locale nel cui ambito territoriale è compreso il comune, in merito alla compatibilità con le prescrizioni del programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

Art. 8.
Gestione dei beni

La gestione dei beni di cui al presente titolo è affidata all'unità socio-sanitaria locale che li ha in uso.

L'unità socio-sanitaria locale amministra i beni con facoltà di adottare tutti gli atti e di svolgere tutte le attività idonee a conservare e valorizzare i beni, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria, ampliamento, ristrutturazione, rifacimento parziale o integrale.

L'unità socio-sanitaria locale può, altresì, destinare i beni ad un uso sanitario diverso da quello previsto all'atto dell'acquisizione, purché la nuova utilizzazione risponda ad esigenze, di adeguamento e razionalizzazione dei servizi sanitari, in conformità alle prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

Le operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e le modificazioni d'uso sono comprese negli interventi individuati dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

Art. 9.
Svincolo d'uso

I beni di cui al presente titolo, qualora non risultino più necessari ai servizi sanitari, vengono sottratti alla destinazione originaria con provvedimento del comitato di gestione dell'unità socio-sanitaria locale.

Lo svincolo d'uso deve essere conforme alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e previsto dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

Dalla data di esecutività della deliberazione di cui al primo comma, la gestione dei beni è assunta dal comune che ne ha la titolarità patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, e delle norme di cui al titolo III della presente legge.

Titolo III

BENI IMMOBILI NON DESTINATI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

Art. 10.
Acquisizione dei beni

I beni immobili ed i beni mobili registrati non destinati alla erogazione dei servizi sanitari sono acquisiti dai comuni nel rispetto delle norme di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni:

a) per trasferimento dagli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;

b) in base ad eredità, legato e donazione.

Art. 11.

Acquisizione dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

I comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria, con le sguenti modalità:

a) i beni sono acquisiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi;

b) i beni sono acquisiti alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3;

c) gli atti di cui al punto *b*), unitamente alle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai comuni, sono trascritti e costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni stessi a favore del comune.

Art. 12.

Acquisizione dei beni in base ad eredità, legato e donazione

L'accettazione di eredità, legati e donazioni di beni non immediatamente destinabili ai servizi sanitari, ma con vincolo di destinazione a detti servizi anche per effetto di trasformazione o alienazione del bene, compete al comune destinatario dell'eredità, legato o donazione.

L'adozione dei relativi provvedimenti, ove sussista un vincolo per la realizzazione di opere definite, dovrà avvenire acquisendo, in via preventiva, il parere dell'assemblea generale dell'unità socio-sanitaria locale destinataria delle opere.

Art. 13.

Gestione dei beni

La gestione dei beni di cui al presente titolo è affidata al comune nel cui territorio i beni stessi sono collocati, in attesa di reimpiego, trasformazione o alienazione, per il reinvestimento dei capitali ricavati in opere di miglioramento e di realizzazione di strutture adibite o da adibirsi a servizi sanitari.

Il comune amministra i beni adottando tutti gli atti e svolgendo tutte le attività idonee a conservare e valorizzare i beni stessi. Nell'amministrazione dei beni il comune, ove possibile, tiene conto degli indirizzi eventualmente previsti nel piano regionale di sviluppo e nei piani di intervento settoriali disposti dall'amministrazione regionale.

Nella gestione dei complessi di beni costituenti azienda e già gestiti dai procedenti titolari in forma di impresa, secondo le norme del codice civile, quando le dimensioni dell'azienda siano tali da non consentirne la gestione da parte del comune, quest'ultimo puo in ordine all'azienda medesima concludere tutti i negozi giuridici ritenuti idonei ad evitare pregiudizi ai propri interessi o all'integrità dell'azienda, compreso quello di conferire l'azienda a una società di capitali promossa a tal fine.

Art. 14.

Utilizzo del bene per servizi sanitari

I beni immobili di cui al presente titolo possano essere adibiti, anche mediante adattamenti o trasformazioni ai servizi sanitari con provvedimento dell'assemblea generale dell'unità socio-sanitaria locale nel cui ambito territoriale è collocato il comune che ha in carico il bene.

La destinazione dei beni ai servizi sanitari deve essere conforme alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e prevista dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

Dalla data di esecutività della deliberazione di cui al primo comma, la gestione dei beni è assegnata all'unità socio-sanitaria locale.

Art. 15.

Trasformazione o alienazione dei beni

Il comune che ha la titolarità patrimoniale dei beni di cui al presente titolo può procedere, ai fini della conservazione o valorizzazione dei beni amministrati, alla trasformazione dei medesimi, acquisito in via preventiva il parere dell'assemblea generale dell'unità socio-sanitaria locale nel cui ambito territoriale il comune medesimo è compreso.

Analogo procedimento viene adottato qualora si renda necessario alienare i beni in gestione per provvedere, con il ricavato, alla conservazione o valorizzazione del patrimonio amministrato con vincolo di destinazione ai servizi sanitari.

Il comune può altresì procedere al trasferimento del vincolo di destinazione da beni di cui al presente titolo ad altri beni del proprio patrimonio non attribuiti alla unità socio-sanitaria locale, acquisito il parere dell'assemblea generale dell'unità socio-sanitaria locale, nonché la valutazione dell'ufficio tecnico erariale competente.

In caso di maggior valore del bene attribuito alla unità socio-sanitaria locale, il comune dovrà reintegrare la differenza destinandola ai servizi sanitari.

L'alienazione dei beni per l'utilizzo dei capitali ricavati in opere di realizzazione e di ammodernamento di strutture destinate ai servizi sanitari viene prevista dal consiglio regionale nel programma di finanziamento delle spese in conto capitale di cui all'art. 18, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, tenendo conto delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e dei programmi zonali di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

Il comune titolare del bene provvede all'alienazione secondo il programma previsto dal comma precedente.

Nel caso in cui si rendesse necessaria l'alienazione dei beni, fermi restando gli eventuali diritti di prelazione esistenti in base alla legislazione vigente, il comune ove il bene è ubicato può acquisirne la piena disponibilità. In tale caso non si procede all'alienazione ed il comune mette a disposizione dell'unità socio-sanitaria locale competente il valore riconosciuto dall'ufficio tecnico erariale.

Titolo IV

BENI MOBILI

Art. 16.

Acquisizione ed alienazione dei beni destinati alla erogazione di servizi sanitari

I beni mobili destinati alla erogazione dei servizi sanitari sono acquisiti:

a) per trasferimento dagli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;

b) in base a contratto a titolo oneroso;

c) in base a eredità, legato e donazione;

d) in base a liberalità.

I comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni di cui al comma precedente, lettera *a*), alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e provvedono in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni concernenti beni destinati ai servizi sanitari, previo parere del comitato di gestione dell'unità socio-sanitaria locale.

Il comitato di gestione dell'unità socio-sanitaria locale provvede:

a) per l'acquisizione dei beni in base a contratto a titolo oneroso;

b) per l'acquisizione dei beni derivanti da liberalità, ivi comprese le erogazioni in denaro destinate ai servizi sanitari;

c) per l'alienazione dei beni.

Ai fini dell'aggiornamento dell'inventario del comune, l'unità socio-sanitaria locale provvede a trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei beni acquisiti o alienati nell'anno precedente, con l'indicazione degli elementi necessari, in merito alla compatibilità con le prescrizioni del programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

Art. 17.

Acquisizione ed alienazione dei beni non destinati alla erogazione dei servizi

I beni mobili non destinati alla erogazione dei servizi sanitari, ma con vincolo di destinazione sono acquisiti:

a) per trasferimento dagli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;

b) in base a eredità, legato e donazione;

c) in base a liberalità.

I comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni di cui al comma precedente, lettera *a*), alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e provvedono in ordine alle acquisizioni di cui al comma precedente, lettere *b*) e *c*).

Per la trasformazione ed alienazione dei beni mobili di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui all'art. 15 della presente legge.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.
Tutela dei beni culturali

I comuni e le unità socio-sanitarie locali sono tenuti alla tutela, valorizzazione e recupero dei beni culturali, artistici e naturali connessi ai beni trasferiti o assegnati in gestione in base alla legislazione nazionale e regionale.

Art. 19.
Comunicazioni alla Regione

Le unità socio-sanitarie locali ed i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ogni modificazione intervenuta nello stato dei beni immobili attribuiti alle unità socio-sanitarie locali.

Art. 20.
Provvedimenti indifferibili

In assenza di indicazioni nel programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7, i provvedimenti indifferibili in ordine a movimenti patrimoniali dei beni immobili oggetto della presente legge sono adottati dall'assemblea generale dell'unità socio-sanitaria locale, e sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Art. 21.
Collaborazione tra i comuni e le unità socio-sanitarie locali

Le unità socio-sanitarie locali, nella gestione dei beni immobili destinati alla erogazione dei servizi sanitari, possono avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici dei comuni compresi nel loro ambito territoriale.

Art. 22.
Modifiche di norme di legge regionale

Alla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2, sono apportate le seguenti varianti:

1) il secondo comma dell'art. 77 viene sostituito con il seguente:

« Il regime patrimoniale dei beni destinati alle unità socio-sanitarie locali è disciplinato da apposita legge regionale »;

2) il secondo e terzo comma dell'art. 73 e gli articoli 83 e 84 vengono soppressi.

Il terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, è sostituito dal seguente:

« L'utilizzo dei capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio non destinato ai servizi già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria avviene, in via prioritaria, tenendo conto dell'ente di provenienza e della volontà dei testatori. Ove ciò sia incompatibile con le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale, l'utilizzo avviene in base al programma di cui al quinto comma del precedente art. 15, tenuto conto, ove possibile, della collocazione territoriale del bene ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 marzo 1983

ENRIETTI

(5292)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832730)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie di:**
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio* e *ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.